

PD 2005/3721 del 25 ottobre 2005

seduta del 3 maggio 2006

N°59 :Indirizzi del Consiglio Comunale alle società controllate del Comune di Venezia

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Premesso che:

l'art. 42, comma 2 lett. g) del D.Lgs. 267/2000 attribuisce alla competenza esclusiva del Consiglio Comunale, in qualità di organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, la definizione degli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

l'art. 5 dello Statuto del Comune di Venezia, approvato con deliberazione n. 136 del 20 novembre 2000, stabilisce ai commi 4 e 5:

4. *Il controllo sulla gestione dei servizi a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale cui partecipa il Comune, viene esercitato dal Consiglio Comunale, previa relazione del Sindaco sul loro andamento politico ed amministrativo, attraverso l'esame del bilancio annuale d'esercizio e del conto profitti e perdite della società e delle relative relazioni.*
5. *Nelle stesse forme si attua il controllo del Consiglio su ogni altra partecipazione societaria del Comune*

l'attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale spetta ai rappresentanti del Comune nominati ai sensi dell'art. 50, comma 8, D. Lgs. 267/2000 nelle società partecipate, poiché la nomina ha carattere fiduciario;

Ritenuto che:

l'ente ha responsabilità generali di regolazione, coordinamento, indirizzo e controllo verso le società partecipate e in particolare verso le società controllate;

tali responsabilità sono correlate al duplice ruolo dell'ente come titolare e fruitore dei servizi pubblici e come socio delle società medesime, tanto che l'Amministrazione Comunale deve assumere un ruolo attivo per il soddisfacimento dei bisogni pubblici, per la definizione di regole di governo e il controllo dell'attività delle aziende erogatrici di servizi, con riferimento all'efficienza ed efficacia della gestione, alla qualità e quantità dei servizi offerti, individuando strumenti di gestione a supporto di tale funzione di governance;

l'azione delle singole società, quali strumenti del governo indiretto da parte del Comune, deve inserirsi in un più ampio quadro politico e territoriale, nel quale sia

l'Amministrazione Comunale di Venezia che le singole società devono sentirsi parte attiva per il perseguimento degli obiettivi e degli indirizzi assegnati;

Considerato che:

il ruolo dell'ente in qualità di socio nei confronti delle società controllate è da considerarsi ampliato in relazione alla *funzione di direzione e coordinamento* introdotta dagli artt. 2497 e segg. C.C. in capo agli enti che detengono partecipazioni di controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C.;

tale funzione è stata interpretata da una Circolare di Confindustria che ne ha dato i seguenti contenuti:

- predisposizione dei piani strategici, industriali, finanziari e di budget di gruppo, con effettivi poteri decisionali sulla società soggetta;
- emanazione delle direttive su politica finanziaria e creditizia, acquisizioni, dismissioni e concentrazioni di partecipazioni/attività, con modalità tali da influenzare in maniera rilevante l'attività operativa della controllata;
- formulazione sistematica delle direttive strategiche e verifica dell'esecuzione;
- incidenza in maniera rilevante sulla gestione sociale e sulla sua attività operativa, sulla base di contratti, patti parasociali o clausole statutarie.

l'assunzione della funzione di direzione e coordinamento da parte dell'ente deve essere valutata sotto un duplice aspetto:

- introduzione e messa a punto degli strumenti di controllo societario (bilanci trasparenti, conti economici divisionali, compensi degli amministratori, rendicontazione delle attività) a cui consegue un ripensamento/potenziamento della struttura dell'ente
- incidenza dell'ente nelle strategie di sviluppo industriale delle società (politica di medio-lungo periodo)

i rappresentanti del Comune nominati nei consigli di amministrazione delle suddette società devono costituire quindi anche strumento per l'esercizio della funzione di direzione e coordinamento dell'ente, facendosi portatori degli obiettivi e degli interessi dall'Amministrazione stessa e di quelli in particolare che risultano da o.d.g. del Consiglio comunale e dai Regolamenti;

Valutato che:

il rapporto tra ente pubblico e società controllate, e in particolare società di servizi pubblici, è determinato dal peso e dall'effettività di alcuni elementi cardine:

- nomina degli organi di amministrazione della società;
- definizione dei poteri assegnati agli organi di amministrazione: Presidente, Consiglio di amministrazione, amministratore delegato, collegio sindacale, società di revisione, comitato esecutivo;

- patti parasociali che definiscano un sistema di regole, da ponderare di volta in volta anche in funzione della entità e strategicità della partecipazione posseduta, per il funzionamento delle società partecipate che garantiscano gli interessi della collettività anche non direttamente utilizzatrice dei servizi;
- contratti di servizio che prevedano strumenti di controllo e correzione sulla puntuale esecuzione del contratto medesimo, sull'efficacia e sulla soddisfazione dell'utenza;
- il principio di precauzione per la tutela dello stato di benessere della popolazione;

Visto che:

il Comune di Venezia detiene partecipazioni azionarie in 42 società, di cui 19 società controllate, 7 società collegate e 17 partecipazioni di minoranza, così come definite ai sensi dell'art. 2359 C.C.;

le 19 società controllate, individuate secondo tipologia di attività, sono le seguenti:

SOCIETÀ DI SERVIZI PUBBLICI	ATTIVITÀ STRUMENTALI	ATTIVITÀ PRODUTTIVE
ACTV spa	ARTI spa	Casino' Mun.le di Venezia spa
AMES spa	Cons. Resp.le Bacino	Lido - Eventi & Congressi spa
ASM spa	COSES	Venezia Spiagge spa
ASMG spa	Edilveneziana spa	Venice Card spa
PMV spa	Il Teatro srl	
VESTA spa	Insula spa	
	IVE srl	
	Venis spa	
	Marco Polo System GEIE	

la gestione dei rapporti con il sistema delle società partecipate è affidato ad una struttura della Direzione Centrale Programmazione e Controllo denominata Servizio Controllo Società Partecipate e Gestione Servizi Pubblici Locali che gestisce un sistema consolidato di flussi di informazioni, coordina le operazioni societarie ed è referente per problematiche di carattere generale dei servizi pubblici affidati alle società;

Ritenuto, pertanto, che:

- il Comune di Venezia deve opportunamente stabilire indirizzi programmatici nei confronti di tutte le società da esso controllate che operano nell'ambito dei servizi pubblici strategici per il territorio e per la cittadinanza, tra i quali i servizi di igiene ambientale, il ciclo idrico integrato, trasporti e mobilità, risanamento edilizio nel centro storico, ecc.;
- l'obiettivo da perseguire è la definizione di una strategia congiunta di governo dell'economia e del territorio, attraverso sinergie tra settori affini dell'Amministrazione;

- per il controllo dell'efficienza la fonte di informazione principale da avviare, con dati di natura contabile ed extracontabile, può rinvenirsi nello studio dei documenti di bilancio interni alle società e dai dati provenienti dal sistema di controllo e gestione e dalla successiva analisi attraverso gli indicatori di redditività e produttività (ROE, indebitamento, ROI, produttività);
- per il controllo d'efficacia l'avvio del processo deve scaturire dagli indicatori di attività espletata attraverso il contratto di servizio e la carta dei servizi;
- per il controllo del valore delle partecipazioni le principali analisi sono quelle relative alla valutazione del capitale e del reddito. Tali rilevazioni messe a sistema, alimentando dei reports di sintesi periodici, sono in grado di fornire un supporto continuo sulle scelte di programmazione operativa, gestionale e strategica dell'ente locale e permette di perseguire i propri principi ispiratori ossia:
 - il miglioramento nella qualità della vita;
 - la garanzia dei diritti del cittadino;
 - la salvaguardia dell'ambiente;
 - lo sviluppo dell'economia locale;
 - l'adozione di criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.
- il criterio di economicità (nella sua duplice accezione di maggiore efficienza produttivo-gestionale, e di contenimento dei prezzi di accesso ai servizi) deve essere costantemente perseguito e non può mai essere disgiunto da quello dell'efficacia, identificabile nella capacità di erogare servizi con elevati standard qualitativi, suscettibili di soddisfare in modo uniforme ed omogeneo i bisogni della collettività;
- il controllo deve tendere verso il miglioramento dei servizi, superando le tradizionali forme meramente amministrative/adempimentali e cercando, invece, di sviluppare modalità di regolazione improntate all'analisi del livello quantitativo delle prestazioni erogate;

Ritenuto pertanto di approvare gli indirizzi programmatici a carattere generale e il CODICE DI RELAZIONI tra Comune di Venezia e società controllate di cui agli allegati A) e B), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Ritenuto di revocare le lettere A e B del dispositivo della deliberazione C.C. n. 93 del 28/6/99 avente ad oggetto *"Indirizzi per la redazione del rendiconto comunale e dei bilanci consuntivi delle aziende speciali, consortili e società controllate o partecipate dall'amministrazione comunale. Informazioni complementari - criteri di trasparenza."* in quanto il contenuto di detti punti della delibera viene fatto proprio dal presente provvedimento;

Ritenuto di revocare le lett. B) e D) del punto 1) e il punto 2) del dispositivo della deliberazione C.C. n. 5 del 10/01/2005 avente ad oggetto *"Norme sulla partecipazione del Comune, per il tramite dei propri organismi strumentali, in società di capitale e/o consorzi - nomine nelle controllate e collegate - Controllo del consiglio Comunale sulla gestione dei"*

servizi. Indirizzi al sindaco. in quanto il contenuto di detti punti della delibera viene fatto proprio dal presente provvedimento;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Controllo Società Partecipate e Gestione Servizi Pubblici per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Visto che la II Commissione Consiliare, nella seduta del 27 marzo 2006, ha chiesto la discussione in Consiglio Comunale;

DELIBERA

1. di approvare, per quanto espresso in premessa, gli indirizzi ai rappresentanti del Comune di Venezia nelle società controllate di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per quanto espresso in premessa, il CODICE DI RELAZIONI tra Comune di Venezia e società controllate di cui all'allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di invitare i rappresentanti del Comune di Venezia nominati negli organi societari delle società controllate e i rappresentanti del Comune di Venezia delegati alla partecipazione nelle assemblee societarie ad impegnarsi al rispetto degli indirizzi programmatici e del CODICE DI RELAZIONI stabiliti dal Consiglio Comunale con il presente provvedimento;
4. di rinviare a successivo atto l'emanazione degli indirizzi programmatici specifici per l'attività di ciascuna delle società sopra indicate;
5. di stabilire che il Servizio Controllo Società Partecipate e Gestione Servizi Pubblici costituisce l'interfaccia tra Comune e società, pertanto gli atti e le informazioni che i rappresentanti del Comune di Venezia nelle società partecipate e le società stesse devono fornire ai sensi di quanto previsto dagli indirizzi e dal CODICE DI RELAZIONI al Comune dovranno essere trasmessi al medesimo Servizio;
6. di revocare le lettere A e B del dispositivo della deliberazione C.C. n. 93 del 28/6/99 avente ad oggetto "Indirizzi per la redazione del rendiconto comunale e dei bilanci consuntivi delle aziende speciali, consortili e società controllate o partecipate dall'amministrazione comunale. Informazioni complementari - criteri di trasparenza." in quanto il contenuto di detti punti della delibera viene fatto proprio dal presente provvedimento;
7. di revocare le lett. B) e D) del punto 1) e il punto 2) del dispositivo della deliberazione C.C. n. 5 del 10/01/2005 avente ad oggetto "Norme sulla partecipazione del Comune, per il tramite dei propri organismi strumentali, in società di capitale e/o consorzi - nomine nelle controllate e collegate - Controllo del consiglio Comunale sulla gestione dei servizi. Indirizzi al sindaco." in quanto il contenuto di detti punti della delibera viene fatto proprio dal presente provvedimento;

8. l'acquisizione o la dismissione di quote di partecipazione determinanti di società controllate dovranno essere sottoposte preventivamente all'approvazione del Consiglio Comunale.

PD.2005.3721

VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO

Scrutatori: Guzzo, Gandini, Centenaro

Consiglieri presenti e votanti: 36

Voti favorevoli: 29

Voti contrari: 7 (Forza Italia, Liga Veneta – Lega Nord Padania, Alleanza Nazionale)

Indirizzi programmatici a carattere generale per le società controllate

La presenza della Pubblica Amministrazione nelle società per azioni ed in particolare in quelle di erogazione e gestione dei servizi pubblici locali ha sviluppato una rete di relazioni che vede coinvolti l'ente locale, le società erogatrici, gli utenti del servizio e la collettività in generale. Tra questi soggetti le società legate da rapporti di proprietà e committenza con l'ente di riferimento costituiscono il *gruppo pubblico locale*.

L'evoluzione legislativa avvenuta sia in ambito comunitario che nazionale ha introdotto logiche competitive che hanno segnato una frattura nella tradizionale concezione monopolistica di gestione dei servizi, incentivando lo sviluppo di processi di riqualificazione strategica e organizzativa dei soggetti del *gruppo pubblico locale*.

Siffatto contesto ha mutato e reso complesso il rapporto tra ente locale e *gruppo pubblico locale*. Il primo svolge una duplice funzione: di proprietà, attraverso l'attenzione agli aspetti patrimoniali, economici e finanziari delle società, e di committenza, attraverso l'attenzione all'azione sociale e alle prestazioni dei servizi. Le società, a loro volta, devono perseguire la propria *mission* aziendale, determinata dall'affidamento di servizi pubblici, e nel contempo devono garantirsi spazi di autonomia imprenditoriale per competere nel libero mercato.

È quindi necessario che l'ente locale sviluppi sistemi di governo coerenti con gli scenari attuali al fine di garantire un controllo strategico/direzionale e democratico e di valutare i risultati e gli impatti delle scelte strategiche e gestionali in merito ai servizi pubblici erogati.

Questi sistemi di governo che prendono il nome di *corporate governance* comprendono tutto ciò che è in grado di indirizzare e quindi "governare" la vita dell'impresa nell'intento di assicurare il raggiungimento degli obiettivi aziendali, attraverso un insieme di norme, prassi e comportamenti che assicurano il buon governo societario. Di fatto è maturata la consapevolezza che, per poter operare bene e con profitto, è indispensabile il rispetto delle regole date, sia come cittadini (norme di legge), sia come parti di un contratto (statuto), sia come soggetto che opera a qualsiasi livello nella vita della società (codice etico).

A fronte delle gravi crisi aziendali avvenute negli ultimi anni ci si è resi conto dell'importanza dell'applicazione dei meccanismi di governo dell'impresa, che non coinvolgono soltanto gli azionisti (shareholder) ma tutto il contesto socio-economico che va sotto il nome di stakeholder (azionisti, investitori, dipendenti, fornitori e clienti, sistema finanziario, ambiente ecc.).

1. Le società controllate e l'ente locale dovranno concordemente definire le strategie industriali della società, gli obiettivi connessi con la *mission* aziendale e le modalità di raggiungimento degli stessi in un processo continuo di condivisione di finalità.
2. Le società concordemente con l'ente locale dovranno verificare costantemente l'adeguatezza della pianta organica rispetto alle proprie funzioni e attività, e rispetto alle strategie e agli obiettivi condivisi, nonché monitorare le caratteristiche qualitative quantitative delle risorse umane presenti nel proprio organico, facendosi carico della loro formazione, tutela e valorizzazione nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro.

3. Le società controllate devono rispettare quanto previsto dai contratti di servizio in termini di modalità di svolgimento dei servizi affidati e di rispetto degli obblighi ivi definiti, tra cui in particolare, gli obblighi sulla reportistica da fornire al Comune nella duplice qualità di socio e titolare dei servizi. In particolare dovrà essere creato uno stabile e continuo flusso informativo tra le società e il Comune, attraverso il Servizio Controllo Società Partecipate, secondo quanto definito dal *CODICE DI RELAZIONE tra Comune di Venezia e società controllate*.
4. Le società controllate dovranno valutare l'effettiva adeguatezza degli strumenti giuridici e finanziari esistenti che definiscono i rapporti tra ente pubblico e società e tra società e utenza. In particolare, in un'ottica di gruppo, dovranno:
 - 4.a. effettuare una valutazione sulla coerenza dei contratti di servizio vigenti relativamente ai servizi affidati e al connesso regime economico – finanziario in essere con l'ente locale e farsi promotrici di nuove proposte di miglioramento degli stessi attraverso la costituzione di gruppi di lavoro misti società – Comune;
 - 4.b. tenuto conto che il soddisfacimento dell'utenza e la qualità dei servizi erogati costituiscono obiettivo principale dell'ente, definire le carte dei servizi per ciascun servizio affidato secondo i principi di eguaglianza dei diritti degli utenti, imparzialità, obiettività e giustizia nei confronti degli utenti, continuità e regolarità del servizio, partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio, accesso del cittadino alle informazioni in possesso dell'azienda;
5. Nel contesto attuale di contenimento della spesa pubblica è necessario che:
 - 5.a. le società operino per il contenimento dei propri costi interni migliorando la propria efficienza ed efficacia, nonché attraverso la riduzione degli incarichi di consulenza e altre soluzioni che comportino diminuzione dei costi generali;
 - 5.b. le società raggiungano un equilibrio economico-finanziario attivando tutte le iniziative idonee allo scopo e concordate con l'ente, evitando di trasferire oneri impropri sul bilancio comunale; a fronte di situazioni di squilibrio strutturale l'ente locale adotterà le iniziative più opportune secondo quanto previsto dallo statuto e dagli atti societari;
 - 5.c. le proposte di modifica tariffaria che le società proporranno all'ente locale per l'approvazione da parte dei propri organi competenti, dovranno essere condivise con l'ente e quindi motivate e supportate da analisi in grado di far comprendere anche all'utenza l'indispensabilità della variazione, senza ribaltare sui cittadini oneri non dovuti, nonché accompagnate da una relazione sul livello di efficienza del servizio raggiunto fino a quel momento;
 - 5.d. le società istituiscano un servizio di controllo di gestione -*internal auditing*. A detto servizio parteciperà almeno un consigliere di amministrazione di nomina comunale.

- 5.e. le società tendano a contenere il sistema delle loro partecipazioni societarie valutando l'eliminazione delle partecipazioni non strategiche; qualora ritengano fondamentale per il raggiungimento dei propri obiettivi costituire nuove società o acquisire nuovi pacchetti azionari, dovranno preventivamente informare l'ente locale di tale volontà corredando la proposta con una relazione in cui saranno evidenziati i benefici in termini organizzativi ed economici derivanti dall'operazione;
- 5.f. il Comune indicherà alle società la destinazione degli utili oltre la riserva legale in un'ottica primaria di potenziamento dei servizi e di investimenti in nuove tecnologie e, solo in un secondo momento, di distribuzione dei dividendi;
- 5.g. le società sviluppino procedure di concertazione e accordo con le organizzazioni sindacali tali da costituire esempi e modelli di relazioni interne sindacali.
- 5.h. le società istituiscano un organismo di controllo, osservazione e monitoraggio sulla qualità del lavoro, all'interno del quale dovrà essere presente un Consigliere d'Amministrazione di nomina del Comune, al fine di prevenire ed affrontare positivamente situazioni di sofferenza e di disagio socio-lavorativo (mobbing) e di garantire il rispetto delle pari opportunità al loro interno. L'organismo dovrà produrre una relazione annuale sul proprio operato da inviare al Consiglio Comunale.
6. Il Comune valuterà l'opportunità di affidare il controllo contabile ad una società di revisione per le società controllate;
7. Il Comune valuterà l'opportunità di costituire un comitato di controllo interno alle società controllate, con particolare riferimento ad ACTV, CASINO', VESTA, AMES, VENIS, che consenta, oltre a garantire al vertice aziendale un flusso di informazioni tempestive e affidabili sulla base di processi operativi efficaci ed efficienti, di riconoscere e monitorare i rischi aziendali fornendo un adeguato supporto alla loro gestione e alle scelte strategiche dell'ente locale;
8. Le società controllate, entro il 30 giugno 2006, dovranno adottare un codice etico elaborato sulla base di uno schema tipo fornito dal Comune di Venezia;

CODICE DI RELAZIONI tra Comune di Venezia e società controllate

Il codice di relazioni rappresenta un sistema di regole di comportamento al quale le società controllate devono attenersi in virtù del rapporto esistente con l'ente locale.

AREA DEI SERVIZI PUBBLICI

Per la gestione del contratto di servizio e degli atti conseguenti, ciascuna società controllata avrà a riferimento una specifica Direzione del Comune individuata per competenza.

Le società controllate affidatarie ed erogatrici di servizi pubblici locali, nell'ambito dell'elaborazione dei contratti di servizio, che avverrà con la partecipazione delle Direzioni competenti e del Servizio Controllo Società Partecipate, dovranno fornire al settore comunale competente e con esso individuare concordemente il sistema di indicatori/standard più idoneo affinché possano essere monitorati da parte dell'ente locale l'andamento economico - finanziario e qualitativo delle singole gestioni con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia e all'economicità, con l'obiettivo di realizzare recuperi di efficienza.

Dovranno essere promossi da entrambe le parti, per ciascun servizio affidato, la costituzione e il funzionamento dei Comitati tecnici di gestione dei contratti, composti da rappresentanti tecnici di Comune e delle società, secondo quanto già previsto in alcuni contratti.

Relativamente alla verifica sul rispetto degli standard quali-quantitativi di attività, le Municipalità saranno deputate ad effettuare i controlli sul territorio e a riferire alla Direzione di riferimento competente alla gestione dello specifico contratto di servizio con la società controllata.

Le società, come stabilito negli indirizzi programmatici, dovranno elaborare entro il 30 settembre 2006 la *Carta dei servizi* per ciascun servizio affidato, qualora mancante.

Il Comune di Venezia stabilirà con le società la definizione dei sistemi di monitoraggio della qualità dei servizi e collaborare con esso nelle iniziative di quest'ultimo per la realizzazione di indagini di customer satisfaction.

Dovranno inoltre collaborare con l'ente locale promotore nella conduzione di *forum* con l'utenza in ordine a diverse tematiche dei servizi affidati.

AREA RAPPORTI ECONOMICO-FINANZIARI

Le società controllate sono tenute a fornire la reportistica definita nei contratti di servizio nonché i dati di natura economico-finanziaria-patrimoniale che saranno comunque richiesti dal Comune di Venezia - Servizio Controllo Società Partecipate, entro i tempi da quest'ultimo precisati. Tali dati costituiscono gli elementi fondamentali della relazione del Sindaco al Consiglio Comunale sull'andamento politico ed amministrativo delle società, come prevista dallo Statuto Comunale.

Il bilancio d'esercizio e la relazione semestrale dovranno contenere i conti economici divisionali per servizio. Unitamente al bilancio dovranno essere fornite in apposito prospetto le seguenti informazioni relative ai dipendenti: movimentazione, criteri e modalità adottate per le assunzioni effettuate in corso d'anno, età media, ripartizione dei settori di impiego in azienda, tasso di turnover; classificazione dei costi del personale (retribuzione, premi, indennità, ecc.) distribuiti per categoria e consistenza numerica della medesima; indicazione dei compensi per progetti assegnati al personale dalla società; nel caso che le società controllate abbiano partecipazioni azionarie in altre società di secondo livello, il prospetto dovrà contenere i compensi percepiti dai dipendenti che prestino la loro attività o i loro servizi ovvero ricoprano cariche societarie nei confronti di dette società di secondo livello; elenco dei professionisti e delle persone alle quali sono state affidate consulenze con l'indicazione dell'ammontare complessivo della spesa annua sostenuta.

Il bilancio d'esercizio dovrà indicare i compensi del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e la nota integrativa dovrà illustrare dettagliatamente le voci di bilancio.

Annualmente le società controllate dovranno fornire al Comune di Venezia, Servizio Controllo Società Partecipate, e al Presidente del Consiglio, perché lo riporti alle Commissioni competenti la seguente documentazione:

- **entro il 31 ottobre** budget e obiettivi da perseguire nell'esercizio successivo con specificazione di eventuali richieste di finanziamento al Comune conseguenti a operazioni societarie da effettuarsi nel corso dell'anno (aumenti di capitale, copertura perdite d'esercizio, ecc.), contributi derivanti da previsioni statutarie, convenzioni, contratti o eventi societari diversi motivando adeguatamente tali richieste anche attraverso la presentazione di progetti, corrispettivi di servizio correlati agli standard quali-quantitativi concordati tra Comune di Venezia e società, nel rispetto delle procedure previste dai contratti di servizio/convenzioni vigenti.
- **entro il 15 febbraio** comunicazione relativa ai seguenti dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente: fatturato (valore della produzione), risultato d'esercizio, patrimonio netto, investimenti;
- **entro il 30 agosto** relazione semestrale sull'andamento economico-finanziario della gestione complessiva della società e delle singole gestioni dei servizi, evidenziando le situazioni di difformità rispetto agli obiettivi prefissati e ai dati di bilancio preventivati dal budget, il fatturato raggiunto e previsto e i rapporti finanziari con il Comune di Venezia;
- **entro 10 giorni** dall'approvazione in Assemblea ordinaria, bilancio d'esercizio in 4 copie;

- **entro il 15 gennaio ed entro il 15 luglio** relazione semestrale sul sistema delle società partecipate, definite di seguito "di secondo livello" che indichi:
 - l'elenco delle società partecipate di secondo livello distinte tra società controllate, collegate e di minoranza ai sensi del Codice Civile;
 - per ciascuna società partecipata di secondo livello, la motivazione e gli atti in base ai quali si è addivenuto alla decisione di assumere la partecipazione di maggioranza o di minoranza;
 - il capitale e/o il patrimonio conferito per la partecipazione alle suddette società di secondo livello, anche successivamente;
 - l'atto costitutivo e lo statuto aggiornato delle società partecipate di secondo livello, gli eventuali patti di sindacato sottoscritti per esse;
 - i bilanci d'esercizio delle società partecipate, gli eventuali convenzioni/contratti stipulati con esse per i servizi affidati;
 - i piani industriali

AREA DEI RAPPORTI SOCIETARI

Per una migliore partecipazione del socio Comune in sede di Assemblea dovranno essere adottati i seguenti comportamenti:

- la data per la convocazione delle assemblee societarie dovrà essere opportunamente concordata con il Comune di Venezia - Servizio Controllo Società Partecipate;
- la documentazione relativa all'ordine del giorno delle assemblee, qualora esistente, dovrà essere presentata, in via generale, non meno di 20 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea per permettere un'adeguata istruttoria dal parte del Servizio Controllo Società Partecipate. Qualora per il voto in Assemblea sia necessaria la previa approvazione da parte del Consiglio Comunale la documentazione dovrà essere presentata al più presto e dovrà essere tenuta in considerazioni la tempistica per suddetto iter;
- le modifiche statutarie e l'approvazione e/o la modifica dei patti parasociali dovranno essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale.
- per favorire la collaborazione con il Comune di Venezia, le società controllate dovranno comunicare con tempestività e con apposita nota qualsiasi variazione della propria compagine societaria e degli organi societari (consiglio di amministrazione e collegio sindacale) sia per dimissioni anticipate che per scadenza naturale del mandato al Presidente del Consiglio ed alle Commissioni competenti, alla Direzione Generale del Comune di Venezia e al Servizio Controllo Società Partecipate.